



ASSOCIAZIONE LO SPECCHIO ODV

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " LO SPECCHIO ODV "

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione " LO SPECCHIO ODV ", ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia.

Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a **Ferrara in via Ghiara n. 37 .**

E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie dell'Associazione, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria (o straordinaria), che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nasce allo scopo di rappresentare un supporto ai familiari di persone disabili e , più in generale, di tutti coloro interessati alle problematiche legate al tema delle diversità, per promuovere ed organizzare incontri e scambi di idee, anche tramite la promozione di gruppi di mutuo auto aiuto.

A tal fine l'Associazione opera prevalentemente nell'ambito socio-assistenziale e nella tutela dei diritti, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ATTIVITA'

Per perseguire lo scopo sopra indicato, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | | promuover |
| - | e ed organizzare gruppi di mutuo auto- aiuto; | |
| - | | informazio |
| - | ne e cercare il coinvolgimento di tutte le famiglie per fare emergere i loro bisogni; | |
| - | | informare i |
| - | genitori dei loro diritti in modo che il disabile sia soggetto di diritto piuttosto che soggetto di assistenza; | |

- e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con i disabili che abbia come presupposti la solidarietà, la cooperazione e l'integrazione sociale; informare
- e progetti ricorrendo anche alla collaborazione di altre associazioni di volontariato ed enti locali; promuovere
- la conoscenza degli strumenti legislativi, previdenziali, operativi di cui possono usufruire tutti i disabili ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti; diffondere
- e e promuovere con tutti i mezzi a disposizione, la creazione di strutture ed iniziative per la riabilitazione, l'inserimento scolastico e lavorativo dei disabili; appoggiar
- e eventi culturali e di spettacoli teatrali al fine di favorire l'integrazione tra persone con abilità diverse e promuovere la cultura dell'integrazione sociale; organizzar
- e attività di studio, informazione e ricerca rivolte alla cittadinanza al fine di promuovere la conoscenza e cultura della solidarietà nel campo della disabilità. organizzar
- e attività di formazione. organizzar
- e attività di educazione alla pratica sportiva e ricreativa con il fine di promuovere la cultura dell'integrazione sociale. Organizzar
- e e promuovere , anche mediante l'ausilio e la cooperazione di associazioni ed enti pubblici e/o privati , progetti di Autonomia Abitativa e di Vita Indipendente in favore di soggetti diversamente abili , al fine di perseguire e potenziare le autonomie di vita degli stessi , previa valutazione da parte di soggetti all'uopo specializzati, che dovranno valutarne l'idoneità. Organizzar

Per il perseguimento delle attività di cui sopra, l'Associazione potrà stipulare accordi, convenzioni ed intese con enti locali ed altri enti pubblici e/o privati ed istituzioni.

L'Associazione potrà svolgere occasionalmente, oltre a quelle sopra elencate, attività commerciali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale già enumerate.

ART. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci .

Le attività dell'associazione sono espletate nel rispetto dei principi di verità , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

1. potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
2. potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 5 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 6 - SOCI

L'Associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'Associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

I soci si distinguono in:

1. soci fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo);
2. soci ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi della Associazione, prestano la loro attività di volontariato);

Le quote sono determinate annualmente dall'assemblea (o dal Consiglio Direttivo) in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

Nella domanda devono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera operare.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 3 mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La cessazione della qualità di socio può avvenire:

1. per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per morte;
3. decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
4. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo,

quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione.

Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile. In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi necessari:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
4. il Tesoriere

L'assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà nominare, nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea deve essere convocata:

1. almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (e del bilancio preventivo);
2. quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
3. quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'associazione.

La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima).

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA, l'assemblea deve:

1. approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
2. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
3. approvare il bilancio preventivo.

Maria Teresa Grossi



4

4. Direttivo ed eleggerli tra i soci. determinare il numero dei membri del Consiglio
 5. membri del Consiglio Direttivo; decidere azioni di responsabilità nei confronti dei
 6. dei revisori dei conti ed eleggerne i membri; deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio
 7. stabilire la quota sociale annuale;
 8. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; approvare la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.
 9. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 10. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ;
 11. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- IN SEDE STRAORDINARIA , l'assemblea deve:
12. deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 13. deliberare sullo scioglimento , trasformazione , fusione e scissione dell'associazione , nonché deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 14. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 13 - MAGGIORANZE

Le deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice , qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si applicano le maggioranze di cui al primo comma del presente articolo.

Analogamente, per deliberare sullo scioglimento , trasformazione, fusione , scissione dell'Associazione, nonché per deliberare sulla devoluzione del patrimonio si applicano le maggioranze di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea , sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria , è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice , il quale , a sua volta, nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri (scelti tra gli associati), comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce almeno una volta al mese e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a motivo della loro carica.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente
2. proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
3. sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
4. redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
5. predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
6. convocare le assemblee;
7. eseguire le deliberazioni assembleari;
8. accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
9. ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
10. deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;
11. autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 18 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 20 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. contributi degli aderenti;

2. altri beni; contributi privati, sia nella forma di denaro che di
3. pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni
4. contributi di organismi internazionali;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivate da attività commerciali secondarie e strumentali, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione e comunque finalizzate agli obiettivi istituzionali della Associazione;
7. all'Associazione; rendite di beni mobili o immobili pervenuti
8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionalismo di volontariato.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

In ogni caso, le entrate dell'Associazione ed il suo patrimonio saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 21- ESERCIZI SOCIALI , BILANCIO E LIBRI SOCIALI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza

In ossequio alla legislazione vigente in materia, il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale , dal rendiconto gestionale , con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie .

L'associazione tiene i libri sociali nel rispetto della normativa vigente in materia ; gli associati e/o gli aderenti hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta .

I libri saranno messi a disposizione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART.22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 D.lgs 3/08/18 n. 105 e successive modifiche e, salva diversa destinazione imposta dalla legge , ad altri enti del Terzo Settore, che verranno scelti ed individuati con delibera dell'assemblea dell'Associazione, previa proposta del Consiglio Direttivo.

ART.23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'Associazione aderisce (ove esistano).

Renato Tere Geronzi

STUDIO NOTARILE
Dott. MARCO BISSI
Largo Castello, 28 - 44121 Ferrara
Tel. 0532-241338 – Fax 0532-243073
E-mail: info@notaibissi.it

Ferrara, lì 24 luglio 2019

CERTIFICO

io sottoscritto dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, che con mio atto in data odierna, in corso di formalità perchè nei termini, l'Associazione di volontariato O.N.L.U.S. denominata "LO SPECCHIO" con sede legale in Ferrara Via Ghiara n. 37, avente codice fiscale 93072050383, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia Romagna - Sezione del Registro Locale - al n. 2901, atto di iscrizione provinciale n. 7368 del 30.1.2008;

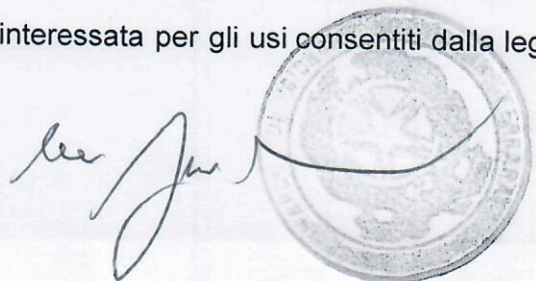
PREMESSO CHE

- con l'entrata in vigore del D. LGS. 117/2017 l'associazione deve recepire nel proprio Statuto le modifiche rese necessarie dal codice del Terzo Settore per potere godere in futuro delle agevolazioni previste dalla suddetta normativa e poter mantenere l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ed in particolar modo l'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ODV" e la specifica delle attività che l'Associazione promuove ed attua;
- in ossequio a tale disposto, si è pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione dello Statuto che rispetti le disposizioni normative del D. Lgs. 117/2017, da proporre all'Assemblea.

CIO' PREMESSO HA DELIBERATO

- di approvare, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto come proposto dal Presidente ed aggiornato con le modifiche ed integrazioni testè approvate, ed in particolar modo con la modifica della denominazione dell'associazione, la quale si chiamerà ASSOCIAZIONE "LO SPECCHIO" ODV;
- di confermare i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
GRAZIANI MARIA TERESA, nata a Ferrara il giorno 4 gennaio 1952, residente a Ferrara Via Ghiara n. 37, codice fiscale GRZ MTR 52A44 D548K, Presidente e legale rappresentante;
FACCHINI MARIA CRISTINA, nata a Ferrara il giorno 16 ottobre 1955, residente a Ferrara Via Camillo Mazza n. 14, codice fiscale FCC MCR 55R56 D548J, Vice Presidente;
MICHELINI SANDRA, nata a Ferrara il giorno 16 novembre 1951, residente a Ferrara Via Foro Boario n. 61/A, codice fiscale MCH SDR 51S56 D548I, Consigliere;
PARESCHI FRANCESCO, nato a Ferrara il giorno 11 gennaio 1960, residente a Ferrara Piazza San Giorgio n. 6, codice fiscale PRS FNC 60A11 D548L, Consigliere;
ATTI GIUSEPPE, nato ad Argenta il giorno 29 febbraio 1952, residente a Ferrara in Via Chizzolini n. 33, codice fiscale TTA GPP 52B29 A393P, Consigliere;
- di confermare il Signor ALBERTI GIUSEPPE, nato a Ferrara il giorno 26 luglio 1946, residente a Ferrara Via Ghiara n. 37, codice fiscale LBR GPP 46L26 D548I, alla carica di Tesoriere.

Si rilascia la presente a richiesta della parte interessata per gli usi consentiti dalla legge.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D. LGS. N.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.